

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE – CIG 96125807F4**

TRA

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Via elio Chianesi 53 00144- codice fiscale 02153140583 e part. Iva 01033011006, che in appresso saranno denominati più semplicemente "IFO", rappresentati dal Direttore della UOC Patrimonio e Tecnico Ing. Francesco Proietto;

e

la EDILNICOSANTI SRL con sede in Roma Via Monte Bianco n. 91, partita iva e codice fiscale n. 07297691003, email: info@edilnicosanti.it, PEC: [edilnicosanti@pec.edilcassadellazio.it](mailto:edilnicosanti@pec.edilcassadellazio.it), che in appresso sarà chiamata più semplicemente "Società" o "Impresa", rappresentata dal Sig. Claudio Nicosanti in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO:

- che gli IFO, con determina n. 10 del 10 gennaio 2023 – depositata agli atti presso la propria sede – hanno indetto una gara nella forma della procedura negoziata per l'affidamento dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., con un solo operatore per i lavori di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o nella disponibilità degli IFO
- che gli IFO, con determina n. 231 del 7/03/2023 - depositata agli atti presso la propria sede – hanno aggiudicato in favore dell'Impresa l'accordo quadro di che trattasi;

- che gli IFO, con nota prot. N. 3599 del 13/03/2023 - depositata agli atti presso la propria sede – hanno formalmente comunicato all’Impresa l’avvenuta aggiudicazione;
- che sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli artt. 80 e ss. del d. lgs. 50/2016;
- che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965 e ss.mm.ii., al fine di garantire l’affidamento dei lavori, non è necessario acquisire alcun tipo di informativa;
- che, secondo quanto previsto dall’art. 32 del d. lgs. 50/2016, occorre comunque procedere alla stipula del contratto;
- che l’Impresa aggiudicataria, a richiesta degli IFO, ha prodotto polizza fideiussoria n. 28020055128 a garanzia dell’appalto, per € 8.642,00 - depositata agli atti presso la propria sede - nel rispetto del disposto di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016;
- l’Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato i seguenti documenti predisposti dalla Stazione Appaltante:
  - a) il progetto posto a base di gara di cui all’allegato elenco elaborati;
  - b) il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  - c) i Costi della Sicurezza;
- l’operatore economico ha presentato il patto di Integrità con cui si è obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, al quale ribadisce l’adesione sottoscrivendo il presente atto;

Tutto ciò premesso e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente at-

to, le parti costituite, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art.1 Oggetto e obblighi dell'Appaltatore**

Gli IFO affidano all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori e che si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'Appaltatore si obbliga formalmente e legalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere, ad osservare tutte le norme e a sottostare agli obblighi, oneri, patti e condizioni stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione dell'opera. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore si impegna inoltre a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 23 D. Lgs. 50/2016.

### **Art.2 Corrispettivi e pagamenti**

Il corrispettivo massimo contrattuale è stabilito per tutta la durata dell'appalto in € 120.430,31 oltre euro 3.023,87 per oneri della sicurezza = importo complessivo euro 150.614,10.

Categorie richieste per l'esecuzione dei lavori

Categorie	Classifica
OG1	I

Per le caratteristiche stesse del presente appalto i lavori verranno ordinati dal Direttore dei Lavori, volta in volta, secondo le insindacabili necessità degli IFO e costituiranno un lotto di lavorazione che dovrà essere completo di tutta la documentazione

relativa ai Lavori Pubblici, qui riassunta in forma indicativa e non esaustiva: progetto, computi estimativi, cronoprogramma, verbale di consegna, verbale di fine lavori, contabilità finale, certificato regolare esecuzione;

Tutte le singole lavorazioni dovranno essere completate con l'emissione, ad onere dell'Impresa, della documentazione "as-built" (progetto conforme all'eseguito) completo delle eventuali necessarie certificazioni di legge.

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto saranno effettuati trimestralmente durante l'esecuzione dei lavori in base a certificati rilasciati. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ciascuna rata, a garanzia di eventuali inadempienze contributive. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione dell'ultima rata di saldo. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore ai sensi degli artt. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestata a Istituti Fisioterapici Ospitalieri, C.F. 02153140583, via Elio Chianesi 53, Cap 00144 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA UFWFGB, il numero di Ordine elettronico che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG 96125807F4, nonché la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI. Quanto dovuto

sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 60 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. L'Operatore economico espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la disciplina uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015 e successive modifiche, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite.

### **Art.3 Durata**

L'appalto avrà durata presumibile di 12 mesi ovvero fino ad esaurimento dell'importo contrattuale, quale delle due condizioni interviene prima.

La realizzazione dei singoli interventi, dovrà essere eseguita nei termini stabiliti dalla Direzione Lavori.

L'impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga dei suddetti termini per le seguenti cause:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affida-

tari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

f) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

#### **Art. 4 Cessione del contratto, del credito e subappalto**

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a

pena di nullità. L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall'art 105 del D.Lgs 50/2016 purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice Appalti e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

È vietata alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'Art. 1260 co. 2 ° c.c., la cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente contratto, salvo espressa autorizzazione del RUP.

#### **Art. 5 Osservanza delle norme in materia d'impiego**

L'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che eventualmente fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego di mano d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo, altresì, di fornire mensilmente al Direttore dei Lavori l'importo dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate lavorative impiegate nello stesso periodo.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a produrre documentazione fotografica dell'opera che verrà eseguita nella misura e secondo le modalità da stabilire. L'Appaltatore è vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D.P.R. 07/01/1956 n. 156, nonché di quanto disposto dal d.lgs. 81/2008. Si richiama, inoltre, l'Appaltatore all'osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia d'impiego.

#### **Art. 6 Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi al Piano di Sicurezza e Coordinamento messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore resta obbligato a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre alle specifiche disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 7 Assicurazione RCA**

E' onere dell'appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto.

#### **Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010, l'Appaltatore dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato dall'Appaltatore e comunicazione, nell'ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

## **Art. 9 Varianti**

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, il Committente è in facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto dell'importo del Contratto, ovvero non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in Contratto. È in ogni caso facoltà del Committente, nei predetti limiti, disporre che l'Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d'appalto, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell'approvazione del Committente, la descrizione della variante, l'eventuale cronoprogramma e il prezzo. L'Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all'ordine, salva l'iscrizione di riserva ai sensi dell'articolo precedente. Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall'Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all'Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall'Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporre la conservazione pagandone l'importo in base ai prezzi contrattuali. Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per

cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell'importo del Contratto stipulato.

#### **Art. 10 Direzione dei lavori e Direzione Tecnica**

Il Direttore dei Lavori è l'Ing. Raoul Paolini, Dirigente della UOS Manutenzioni degli IFO.

La Direzione Tecnica dei lavori appaltati sarà svolta da un incaricato, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'avvio dei lavori e lo stesso non potrà essere sostituito nella predetta funzione senza l'esplicito assenso dell'Amministrazione appaltante sotto pena della risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni.

#### **Art. 11 Riserve dell'Appaltatore**

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'Appaltatore, si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devo-

no contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Qualora la contestazione dell'Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori. Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per l'Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione. Le domande formulate dall'Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono es-

sere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In ogni caso, l'importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, incrementato dell'importo relativo ad eventuali varianti in corso d'opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all'Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni. In alcun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica.

#### **Art.12 Risoluzione del contratto**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r o PEC. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
- per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
- mancato reintegro della cauzione definitiva nelle ipotesi in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte, nei termini previsti dall'eventuale richiesta della Committente;
- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo

complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero venga rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza);

- quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;

- ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp, previa comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114 del 2014;

- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico degli IFO;  
inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Contratto;

- violazione delle norme relative al subappalto;

- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato.

Detta risoluzione espressa diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal

contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 13 Tabella di cantiere**

In ottemperanza a quanto previsto nella circolare 01/06/1990 n. 1729/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici e ss.mm.ii. relativa all'obbligo di apporre le tabelle informative nei cantieri di lavoro, l'Impresa esecutrice si obbliga ad installare e mantenere nel cantiere, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiori a mt. 1 (larghezza) per mt. 2 (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con materiale di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori con l'illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed i nuovi tempi di completamento dell'opera. Per garantire l'osservanza delle suddette istruzioni, il Direttore dei Lavori potrà eseguire controlli periodici.

#### **Art. 14 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile.

#### **Art. 15 Controversie e foro competente**

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno de-

volute all'Autorità Giudiziaria del Foro del luogo di esecuzione del contratto.

#### **Art. 16 Domicilio**

Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

1 gli IFO presso la sede indicata in epigrafe, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC all'indirizzo: [uoctecnica@cert.ifo.it](mailto:uoctecnica@cert.ifo.it).

2 l'Appaltatore presso la propria sede in Roma Via Monte Bianco n. 91 dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC all'indirizzo [edilnicosanti@pec.edilcassadellazio.it](mailto:edilnicosanti@pec.edilcassadellazio.it).

#### **Art. 17 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. IFO, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in relazione al presente affidamento, informa che tali dati verranno utilizzati in conformità alle norme vigenti e trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di

fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione del presente appalto.

La firma olografa o elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore significa anche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente atto, avendone ben compreso il significato.

Roma addì

Per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri	Il Legale rappresentante